

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER RICERCATORI E DOCENTI

Specifica agevolazione fiscale per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	I docenti e i ricercatori, residenti all'estero in modo non occasionale, che hanno svolto per almeno due anni consecutivi documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, e che entro i 7 anni successivi vengono a svolgere le loro attività in Italia (trasferendo la loro residenza) di lavoro dipendente o autonomo.
AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	<p>Ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, si considera solo il 10% dei compensi derivanti dall'attività di docenza o ricerca svolta in Italia. Gli stessi compensi non concorrono alla formazione della produzione netta ai fini Irap del ricercatore/docente se si tratta di lavoratore autonomo, oppure del sostituto d'imposta che eroga i compensi, nel caso questi si riferiscono a redditi di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Il beneficio si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei 2 (3 a partire dal 1° gennaio 2015) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza in Italia.</p> <p>Il ricercatore o il docente può prestare l'attività a favore di Università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché di imprese o enti che dispongono di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.</p>
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 44 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">L. n. 122/2010</a> ; <a href="#">Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E 2011</a> ; <a href="#">L. n. 190/2014</a> (Legge di Stabilità 2015); <a href="#">Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 19/07/2016</a> .